

COMUNE DI SALUZZO

(Provincia di Cuneo)

REP. N.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED USO DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA GRANGIA VECCHIA ALL'ASSOCIAZIONE, CON SEDE IN, VIAPER IL PERIODO DAL 01.05.2018 AL 31.07.2021

L'anno duemiladiciotto, addì del mese di, in Saluzzo, in una sala del primo piano del Palazzo Comunale.

TRA

il Signor TALLONE arch. Flavio, nato a Fossano (CN) il 19.12.1966 (n.c.f. TLL FLV 66T19 D742P), dipendente di questo Comune quale Dirigente del Settore Governo del Territorio – Lavori Pubblici, domiciliato per il presente atto presso la sede comunale, autorizzato a stipulare per conto del Comune di Saluzzo (n.c.f. 00244360046) il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267

E

il Signor, nato ail, residente a, Via, n.(n.c.f.), il quale dichiara di agire non per conto suo, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione con sede in, Via, (n.c.f.)

PREMESSO

- che con determinazione del Dirigente Settore Governo del Territorio n.166 del 01.02.2018 si è determinato di concedere il servizio di gestione ed uso del campo da calcio di Via Grangia Vecchia per il periodo dal 01.05.2018 al 31.07.2021 sotto l'osservanza dell'apposito disciplinare redatto dall'Ufficio Tecnico e che con medesima determinazione è stata approvata la bozza della presente Convenzione;
- che occorre far risultare da apposita convenzione gli accordi intervenuti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

L'Amministrazione Comunale di Saluzzo affida, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per gestione ed uso degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.09.2009, all'Associazione, con sede in, Via, la gestione del campo di calcio di Via Grangia Vecchia nel Comune di Saluzzo, composto da n. 1 campo da calcio, spogliatoi con servizi, edificio e campetto d'allenamento attiguo al campo da calcio.

Art. 2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni tre a partire dal 01.05.2018 e così sino al 31.07.2021 data in cui si intenderà conclusa senza alcuna particolare formalità, disdetta o preavviso di sorta, fatti salvi i casi specifici previsti dall'articolo 6 dell'articolo 9 del regolamento comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi di cui infra.

Entro e non oltre il 31.07.2021 l'ASSOCIAZIONE si im-

pegna a lasciare libero da persone e cose l'impianto sportivo senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3. CONSISTENZA E CONSEGNA

Il concessionario della gestione rimane consegnatario dell'immobile, degli impianti e di tutte le attrezzature esistenti quali risultino dall'inventario comunale, dando atto sin d'ora che le attrezzature mobili e gli arredi deteriorati dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese del concessionario della gestione. Al momento della cessazione della presente convenzione il concessionario della gestione dovrà riconsegnare il complesso sportivo e gli impianti nello stato di conservazione, salvo la vetustà.

Art. 4. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti o comunque derivanti dal presente disciplinare, il concessionario deve comprovare - al momento della stipula del contratto - l'avvenuta costituzione a favore del Comune di Saluzzo della cauzione definitiva pari a €. 1.500,00 da prestarsi in contanti, Titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da compagnie a ciò autorizzate, ai sensi delle vigenti norme (già costituita come riportato nelle premesse).

La cauzione rimarrà depositata presso la sede comunale e non potrà essere svincolata se non previa autorizzazione da rilasciarsi con apposito atto formale, ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti, controversie e pendenze.

In ogni caso competerà al Comune il pieno ed incondizionato diritto di rivalersi sulla cauzione, sino alla concorrenza dell'intero importo, per ogni

somma della quale venisse a risultare, a qualsiasi titolo, creditore, subordinatamente però alla preventiva notifica alla Società appaltatrice del provvedimento della Civica Amministrazione che disponesse in tal senso, compreso il danno per mancato espletamento del servizio nei termini e nelle modalità previste ed accettate.

Nel caso in cui la cauzione venisse ridotta per prelievi effettuati dal Comune, ai sensi del precedente comma o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà reintegrarla entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'invito sotto pena- in difetto - di risoluzione del contratto.

Art. 5. SPESE A CARICO DEL COMUNE DI SALUZZO

Restano a carico della Città di Saluzzo le seguenti spese:

- a) Spese per la straordinaria manutenzione del complesso, art. 1621 del Codice Civile, salvo i casi di avaria provocata da accertata imperizia nella conduzione degli impianti;
- b) L'assicurazione per l'incendio e responsabilità civile verso terzi in dipendenza del fabbricato e dei relativi impianti e l'onere delle imposte erariali per gli immobili;

Art. 6. SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario, le seguenti spese:

- spese relative alla corresponsione di compensi e conseguenti oneri di legge per tutto il personale destinato a svolgere il servizio di regolare e puntuale gestione del Campo di Calcio di Via Grangia Vecchia;
- le imposte e tasse relative alla gestione oggetto della presente convenzione;
- tutte le spese di gestione;

- spese telefoniche, di energia elettrica per l'illuminazione, di forza motrice per il funzionamento delle apparecchiature e dei macchinari dell'illuminazione dei campi da calcio in dotazione agli impianti e di quelli che in futuro verranno installati, del combustibile per il riscaldamento;
- tutte le spese per la manutenzione ordinaria dell'intero Campo di Calcio di Via Grangia Vecchia compreso l'impianto di riscaldamento ed elettrico e comunque di tutti gli impianti in dotazione (art. 1621 del Codice Civile);
- spese per colmare le buche dei campi di calcio dopo ogni partita, sistemando la cotica erbosa, aggiungendo terra;
- spese per tracciare le linee di delimitazione dei campi di gioco calcio ed imbiancarle ogni qualvolta necessario;
- spese per curare che le recinzioni in rete metallica siano sempre in ordine ed intervenire per la loro sistemazione dovuta ad ordinaria manutenzione;
- spese per provvedere a mantenere i tappeti erbosi dei campi di calcio con perizia e cura: esso dovrà essere opportunamente innaffiato, specialmente nel periodo estivo, in modo che risulti sempre in perfetta efficienza e dovrà essere evitata la formazione del muschio dovuta ad eccesso di irrigazione, ombra, compattamento, mediante trattamenti con solfato di ferro in ragione di 3-5 gr. in soluzione liquida ogni 30-60 giorni;
- spese per provvedere alla pulizia dei locali, dei servizi, degli spogliatoi e di tutta l'area interna alla recinzione ad aprire e chiudere l'accesso al campo ed agli spogliatoi nelle ore di utilizzo degli stessi;
- spese per la fornitura e sostituzione delle lampade di illuminazione di campi di calcio, compreso il noleggio dell'autocestello;

- spese per provvedere all'irrigazione e rullatura del terreno di gioco;
- spese per provvedere al taglio dell'erba, ogni qualvolta si renda necessario sul campo di calcio, nonché al taglio dell'erba e pulizia di tutte le aree verdi all'interno della recinzione del campo di calcio, nessuna esclusa;
- spese per i carburanti per le macchine tosaerba e per la manutenzione delle stesse;
- spese per concimare il terreno con fertilizzante a cessione controllata in modo da fornire nutrimento al tappeto erboso ed ottenere in questo modo quelle caratteristiche necessarie in termini di resistenza al calpestio, densità ed uniformità nell'intero periodo vegetativo in relazione al tipo di sfruttamento e alle condizioni di temperatura ed umidità ambientale;
- spese per diserbare il tappeto erboso con diserbante selettivo in modo da eliminare le piante infestanti cosiddette "a foglia larga" da distribuire a mezzo di idonea attrezzatura irroratrice;
- spese per rigenerazione del tappeto erboso a fine campionato, dopo che il campo di calcio ha subito le conseguenze di un calendario di gioco pressante; l'intervento va effettuato con attrezzature meccaniche di varia natura, che hanno lo scopo di arieggiare il substrato, sia in superficie che in profondità di cm. 30 e più, occorre l'integrazione con materiale inerte (sabbia silicea lavata da mm. 0,8 a 1,2) ed un passaggio con rete metallica livellante, per generare un ricambio granulometrico; con l'arieggiatura si deve effettuare la posa di semente, mediante interrimento a file e una concimazione di tipo "starter" per migliorare il rendimento di tutta l'operazione;

Il concessionario deve altresì provvedere:

- alla custodia diurna e notturna dell'impianto sportivo, facendo altresì rispettare le norme impartite dall'Amministrazione Comunale;
- alla vigilanza nel caso di uso del campo di calcio da parte dell'Amministrazione, delle scuole, dei gruppi e delle Associazioni Sportive, affinché l'uso dello stesso avvenga in modo regolare e comunque conforme alle norme preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale;
- sono inoltre a carico del Concessionario la responsabilità e le spese, nel caso di assunzione di personale in funzione delle esigenze di gestione, di garantire condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. n° 81/2008.

**Art. 7. AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'USO DEL
BAR INTERNO AL CAMPO DA CALCIO**

Il concessionario si impegna ad utilizzare il fabbricato ad uso bar interno, comunque non oltre le ore 24,00.

L'autorizzazione _____ sarà _____ intestata all'ASSOCIAZIONE.....o, in sua vece, a persone dallo stesso proposte purchè in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi.

Gli utili della gestione del bar competono al concessionario il quale potrà avvalersi, nella gestione, di persone gradite alla Civica Amministrazione.

Nel caso in cui la suddetta autorizzazione sia intestata a persona diversa dall'appaltatore, a quest'ultima competeranno parimenti gli utili della gestione ed il Comune non interferirà nei rapporti economici fra l'appaltatore ed il titolare dell'autorizzazione del bar interno.

In ogni caso l'autorizzazione amministrativa per il bar interno si inten-

derà decaduta, qualora per qualsiasi motivo, o per scadenza naturale, venga a cessare la concessione della gestione del campo da calcio oggetto della presente convenzione.

Art. 8. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E/O MANUTENZIONE

Non è consentito al concessionario di eseguire lavori di ristrutturazione e/o manutenzione dei locali, né degli impianti ed infissi in esso esistenti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, nonché concessione e/o autorizzazione edilizia. Ogni aumento di valore dell'immobile, in conseguenza di migliorie apportate e dell'uso fatto dal concessionario, rimarrà a vantaggio esclusivo del Comune di Saluzzo ed il concessionario rinuncia al diritto di richiedere indennità per le migliorie o addizioni apportate all'immobile con esplicita rinuncia a fare valere tali pretese.

Art. 9. FINALITA'

Dovrà essere tenuto in debito conto che le finalità del presente disciplinare sono principalmente quelle di soddisfare le esigenze della popolazione per l'impiego del tempo libero e la pratica sportiva.

Art. 10. USO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva il diritto di disporre direttamente degli impianti sportivi per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, formative, promozionali, usi scolastici. ecc... e di concederlo a terzi previo avviso alla Società concessionaria.

Gli eventuali incassi sono a favore del concessionario.

Art. 11. INDENNIZZI

Nessun indennizzo sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale alla

Società concessionaria qualora l'impianto sportivo si renda inagibile in conseguenza di qualsivoglia motivo, anche se dipendente da fattori che possano interessare l'Amministrazione Comunale.

**Art. 12. ACQUISIZIONE ALLA PROPRIETÀ COMUNALE DI
EVENTUALI OPERE DI MIGLIORIA O ATTREZZATURE**

Gli impianti e le attrezzature sono di proprietà comunale. Si intendono acquisiti alla proprietà comunale, senza diritto alla concessionaria ad indennizzo o compenso alcuno, eventuali opere di miglioria eseguite della Società stessa, nonché nuove attrezzature dalla medesima acquistate.

Il Comune ha la facoltà, in ogni momento, di acquistare, modificare opere, arredi, mobili, attrezzature.

Art. 13. DIVIETO ESERCIZIO DI ATTIVITÀ'

E' vietato, nei locali adibiti ad attività sportive, l'esercizio di commerci e di qualsiasi altra attività professionale non contemplate nel presente disciplinare.

E' vietato tenere nell'edificio, nei locali accessori e negli spazi aperti, animali comunque pericolosi o nocivi alle persone. E' consentito tenere animali in custodia, previa autorizzazione dell'Amministrazione, purché siano resi innocui durante il servizio di apertura.

**• Art. 14. INCASSO DELLE QUOTE PER L'UTILIZZO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO E TARIFFE**

Per il servizio di pulizia, per le spese di illuminazione, di riscaldamento e di manutenzione ordinaria inerenti la gestione dell'impianto sportivo, il Comune concede alla Società concessionaria di incassare le quote per le ore di utilizzo del complesso sportivo.

Le tariffe orarie verranno stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15. CANONE RICOGNITORIO

Il Concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Saluzzo la somma di €. 500,00 annui (cinquecento/00) oltre all'I.V.A 22% €. 110,00 per un totale di €. 610,00 a titolo di canone ricognitorio per la gestione del Campo di Calcio di Via Grangia Vecchia ai sensi dell'art. 3 comma 66 della Legge 28.12.1995, n. 549.

Art. 16. CONCESSIONE CONTRIBUTO

Per il servizio di pulizia ed assistenza ai gruppi sportivi che utilizzano il Campo di Calcio di Via Grangia Vecchia compresi quelli della Società concessionaria, per le spese di gestione e della manutenzione ordinaria, il Comune di Saluzzo concede alla _____ un contributo mensile di €. 1.250,00 (milleduecentocinquanta//00), oltre al rimborso dell'I.V.A. nella misura di legge, dietro presentazione di regolare fattura da parte della Società concessionaria, da erogarsi in rate mensili posticipate, previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 17. RENDICONTO CONSUNTIVO

L'ASSOCIAZIONE, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, deve presentare all'Amministrazione Comunale il rendiconto consuntivo entrate-spese con allegata la documentazione giustificativa (fatture, bollette, ecc..) e non potrà vantare diritti, compensi o rimborsi di sorta.

Eventuali utili dovranno essere reinvestiti in miglioramenti agli impianti, previo accordo con l'Amministrazione Civica.

Art. 18. RESPONSABILITA'

Durante le gare, partite, allenamenti, ecc. l'Amministrazione Comunale è esonerata da tutte le responsabilità conseguenti all'uso dell'impianto sportivo e saranno a carico della concessionaria anche con riferimento al pubblico e, comunque, ai frequentatori dell'impianto.

Resta inteso, altresì, che l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità anche se fossero ammesse alle gare, o comunque nei campi, persone non autorizzate.

La Società concessionaria è responsabile verso il Comune degli eventuali danni arrecati nell'uso dell'impianto sportivo e dei suoi accessori e pertinenze, mobili ed immobili.

Art. 19. ISPEZIONI

Il Comune può in ogni momento disporre ispezioni, controlli e sopralluoghi al fine di valutare i modi di gestione, lo stato di conservazione degli impianti, dei locali uso spogliatoi, bar, ufficio, e di tutte le attrezzature in oggetto.

Art. 20. VIGILANZA

Ove siano accertati i fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso dal presente disciplinare, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti che possono condurre a disservizi, in particolare l'insufficienza di personale idoneo ed adeguato alle esigenze del servizio, l'Amministrazione appaltante contesterà al gestore gli addebiti, prefiggendo un termine congruo, e comunque non superiore a giorni 7, per eventuali giustificazioni.

Se il concessionario non provvede a giustificarsi nei termini assegnati,

ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, saranno irrogate le penalità di cui al successivo articolo.

Art. 21. - PENALITA'

La misura della pena pecuniaria per le infrazioni agli obblighi contrattuali è determinata dalla Giunta Comunale tra un minimo di €. 500,00 ed un massimo di €. 1.500,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

Nel caso di recidiva, la penalità potrà essere raddoppiata.

Art. 22. - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Reiterate deficienze o negligenze nella conduzione del servizio, debitamente accertate e contestate, comporteranno la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Codice Civile, senza che il concessionario possa vantare diritti o compensi di sorta.

Comporterà altresì la risoluzione di diritto del contratto:

- a) il fatto che il concessionario si renda colpevole di frodi o applichi orari e tariffe non concordate;
- b) l'inosservanza dell'art. 26 del presente disciplinare disciplinante il subappalto;
- c) l'inosservanza, nei confronti del personale dipendente, delle vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale;
- d) la mancata manutenzione ordinaria dell'intero campo da calcio, compresi gli impianti tecnologici e del campetto di allenamento;
- e) concedere le chiavi di accesso all'impianto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- f) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o negli altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;

g) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti.

Art. 23. - DICHIARAZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salva in ogni caso l'applicazione di quanto previsto nel precedente articolo, le parti contraenti espressamente convengono che in caso d'inadempimento da parte della Società concessionaria delle obbligazioni di cui agli artt. 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, il presente contratto si risolverà di diritto.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata dal Dirigente del Settore competente mediante apposita determinazione, cui seguirà immediata comunicazione all'appaltatore, ai fini e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 1456 Codice Civile.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione prestata dal concessionario, impregiudicato il diritto del Comune a vedersi riconosciuta, a titolo di risarcimento danni, una somma maggiore.

Art. 24. - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alla struttura ed alle persone, in dipendenza dall'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di appalto e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 25. - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

E' fatto obbligo alla Società appaltatrice di osservare e di fare osservare tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni in genere emanate ed ema-

nande, che abbiano comunque attinenza con il servizio da essa assunto.

In particolare il Sindaco potrà, su conforme parere o proposta dei competenti servizi, emanare in circostanze eccezionali, a salvaguardia della salute e della incolumità pubblica, norme speciali per l'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare.

Art. 26. - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO

Il contratto, a norma dell'art. 22 del D.L. 16.05.1991, n. 152, così come modificato dalla Legge 12.07.1991 n. 203, non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' fatto divieto al concessionario di sub-appaltare anche parte del servizio di cui al presente disciplinare, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sotto pena di immediata risoluzione del contratto di gestione, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di concedere o negare la prescritta autorizzazione, anche in presenza dei requisiti di cui all'art. 18 della legge 19.03.1990, n. 55, e successive modificazioni.

Art. 27. - FORME ASSICURATIVE

Il concessionario, all'inizio del servizio, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per danni a persone e a cose arrecati nello svolgimento del servizio anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti.

A maggior garanzia, prima della firma del contratto, ferme restando le obbligatorie forme assicurative nei confronti del personale dipendente, il concessionario deve stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura di ogni rischio connesso con la gestione dell'impianto sportivo (furto, responsabilità civile verso terzi e copertura degli eventuali danni di qualsiasi genere). In particolare la polizza assicurativa deve esplicitamente evidenziare, con apposita clausola, che la copertura si deve estendere, oltre che alle cose, anche agli utenti, sia bambini che adulti ed al personale. Copia di tale polizza deve essere depositata presso la Civica Amministrazione all'inizio della gestione.

Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a negligenza e/o imperizia nella gestione, da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune, resteranno a carico del concessionario della gestione, qualora non coperti dalla apposita polizza assicurativa ed il loro ammontare verrà detratto dal corrispettivo ed eventualmente dalla cauzione.

Art. 28. - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto (bolli, copie, registrazione, diritti), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del concessionario, senza diritto di rivalsa.

Art. 29. - REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale, oltre alla facoltà di risoluzione del contratto in caso di inadempimento come disciplinata dal presente contratto e dalle vigenti norme, si riserva la facoltà, riconosciuta dal vigente ordinamento, di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse.

Nessun indennizzo è dovuto al gestore in caso di revoca della concessione.

Art. 30. - SCADENZA CONTRATTUALE

L'ASSOCIAZIONE, consapevole che il 31.07.2021 scade la gestione del Campo di Calcio di Via Grangia Vecchia, si impegna a non intraprendere nessuna iniziativa, organizzare gare, tornei, campionati di calcio a qualunque livello o corsi di scuola di avviamento al calcio o similari che abbiano scadenza oltre il 31.07.2021.

Qualora l'ASSOCIAZIONE organizzi le gare di cui sopra, sono a rischio e pericolo della Società stessa e il Comune non riconosce alla medesima alcun indennizzo di sorta.

L'ASSOCIAZIONE dichiara di ben conoscere che il 31.07.2021 scade la presente convenzione e pertanto si impegna a lasciare libero da persone e cose l'impianto sportivo, senza pretendere alcun rimborso a qualunque titolo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 31. – PROROGA DEL SERVIZIO APPALTATO

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, La Società concessionaria sarà tenuta ad accettare alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato, la proroga del servizio per un periodo non superiore a sei mesi, onde consentire l'espletamento delle procedure concorsuali, qualora la procedura per individuare il nuovo appaltante non fosse ancora conclusa.

Art. 32. - RICHIAMO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 33 – ESENZIONE DAL BOLLO

Si richiede per il presente atto l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto l'Associazione è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con il n. 8659

Art. 34 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Signor, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Dirigente

Il Presidente dell'Associazione

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritta SALVAI Dott.ssa Silvia, Segretario Generale del Comune di Saluzzo, che i Signori:

- TALLONE Arch. Flavio, nato a Fossano (CN) il giorno diciannove del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessantasei, residente a, Via, codice fiscale TLL FLV 66T19 D742P, dirigente del Settore Governo del Territorio – Lavori Pubblici del Comune,
- Signor, nato ail giornodel

mese di dell'anno, residente a,
 Via, codice fiscale, Presidente e lega-
 le rappresentante dell'Associazione
 della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, previa
 espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e con il mio consen-
 so, all'assistenza di testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sotto-
 scritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facen-
 domi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in rac-
 colta tra i miei.
 Residenza Municipale di Saluzzo, lì del mese di
 dell'anno duemiladiciotto

IL SEGRETARIO GENERALE
 SALVAI DOTT.SSA SILVIA